Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Ma davvero adesso le terre e rocce da scavo non sono mai un rifiuto?

LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DELINEATA DAL D.M. 10 AGOSTO 2012 N. 161

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani

Premessa

Il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il D.M. 10 agosto 2012 n. 161 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"* che ha abrogato l'art. 186 del D.Lgs. n. 152/06, il quale dettava la precedente disciplina di deroga dalla normativa sui rifiuti per le terre e rocce da scavo.

Dopo l'entrata in vigore di tale regolamento si sono susseguite una serie di interpretazioni di vario genere, molte delle quali tendenti ad accreditare la tesi che sostanzialmente oggi le terre e rocce da scavo sarebbero di regola e praticamente in modo permanente escluse tutte dalla normativa sui rifiuti. Contestualmente si tende ad affermare da molte fonti che oltre a tale generale deregulation, sarebbe sostanzialmente oggi lecito e possibile mischiare alle terre e rocce da scavo anche frantumi da demolizioni, materiali plastici frantumati e di fatto molti rifiuti di altro genere. Comun dominatore di tali letture interpretative è infine la tendenza a ritenere la nuova regolamentazione applicabile a tutte indistintamente le terre e rocce da scavo, sia per la cantieristica privata che per le opere pubbliche.

Dobbiamo chiederci a questo punto: ma è veramente così? La nostra risposta è: certamente no. Vediamo perché.

Campo di applicazione del D.M. n. 161/2012

A nostro avviso il regolamento in esame si applica **solo alle opere pubbliche.**

Vediamo perché tale deduzione, partendo da un esame puntuale, attento e letterale del testo del regolamento.

Va premesso che in ogni disciplina normativa o regolamentativa le definizioni preliminari sono assolutamente essenziali per leggere e tarare con esattezza e puntualità il reale campo di applicazione della relativa disposizione. Non tenere conto di tali definizioni preliminari significa avventurarsi verso una lettura interpretativa della norma totalmente estranea e fuorviante rispetto allo spirito e la lettera della norma stessa

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

L'ambito di applicazione del D.M. n. 161/2012 è, dunque, chiaramente indicato all'art. 3, comma 1, ove si dispone che: *"Il presente regolamento si applica alla gestione dei* ***materiali da scavo*****".**

Pertanto come passaggio immediatamente logico successivo, se l'ambito di applicazione riguarda i "*materiali da scavo*" per espresso ed unico richiamo dell'articolo 3, dobbiamo allora identificare con altrettanta esattezza cosa si intende per "*materiali da scavo*" ai sensi del regolamento. Ed anche in questo caso dobbiamo sempre tenerci alla stretta lettura della norma in ordine ai termini utilizzati nella fase preliminare del testo.
La definizione di "materiali da scavo" ai fini, si sottolinea, solo ed esclusivamente dell'ambito di applicazione del presente regolamento, è posta dall'articolo 1, comma 1, lettera b):
«materiali da scavo»*: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto,* ***derivanti dalla realizzazione di un'opera*** *quali, a titolo esemplificativo:*
- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
(…)

A questo punto, sempre come passaggio logico successivo dobbiamo chiederci cosa si deve intendere per "***opera***" da cui devono derivare i materiali da scavo, ai fini del presente regolamento. Infatti non si può certamente accedere al concetto di "opera" opera empirico e di senso comune, ma si deve basare l'analisi esattamente sul testo letterale preliminare della regola normativa.
All'art. 1, lett. a del decreto in esame si definisce: ***«opera»: il risultato di un insieme di lavori*** *di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione,* ***che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,*** *e successive modificazioni.*

Ricordiamo che il richiamato D.Lgs. n. 163/2006 riporta il "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".*
E, più precisamente, l'art. 3, comma 8 riporta la definizione di "opera" che deve essere assunta ai fini del decreto legislativo in questione: *"Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sè esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.",* ove si vede il chiaro richiamo che di questa definizione viene fatta da parte del D.M. n. 161/2012.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

L'esplicito riferimento alla **"*funzione economica o tecnica ai sensi*" del Codice dei contratti pubblici che l'insieme dei lavori** - da cui devono derivare i materiali da scavo oggetto del regolamento in esame – **devono di per se stessi esplicare** fa sì che l' "opera" non possa che essere un'opera pubblica… Infatti, un'opera di carattere privato non potrebbe certo di per sé esplicare la richiesta funzione economica o tecnica ai sensi del D.Lgs. 163/2012

Come abbiamo premesso, ma ci pare opportuno ribadire, appare superfluo specificare che leggendo un qualsiasi testo normativo o comunque regolamentativo il campo di applicazione terminologico è estremamente importante e propedeutico e non si può prescindere dalle definizioni preliminari. Sono infatti le definizioni preliminari e i campi di applicazione che regolano e disciplinano appunto in via propedeutica tutta l'area di regolamentazione normativa del testo. Non si può comunque applicare una qualsiasi regola normativa o regolamentativa prescindendo da tali definizioni.
Argomentare, dunque, che il regolamento in esame si applica indistintamente a tutte le terre e rocce da scavo, ivi compresi i cantieri privati, significa leggere la normativa in modo empirico e senza alcun collegamento diretto con lo spirito letterale della norma e delle definizioni preliminari.

Le ipotesi di deroga dalla disciplina sui rifiuti per le opere di ingegneria privata

La nostra interpretazione che il D.M. 161/2012 si applica solo ai materiali da scavo che derivano da opere pubbliche trova indiretta conferma anche dal fatto che il legislatore, nell'emanare il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo, ha comunque mantenuto in vigore le disposizioni di cui ai commi 1, lett. c) e 4 dell'art. 185 D.Lgs. n. 152/06, i quali disciplinano rispettivamente:

- Art. 185, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 152/2006 **"Limiti al campo di applicazione**
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
(…)
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

In questo caso - dato che attualmente anche il D.M. n. 161/2012 disciplina la possibilità che il materiale scavato possa essere utilizzato nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato - se le due fattispecie non riguardassero situazioni distinte (e dunque, l'art. 185, comma 1 lett. c) le opere private ed il D.M. n. 161/2012 le opere pubbliche) si avrebbe un ingiustificato sovrapporsi di discipline…

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- Art. 185, comma 4 D. Lgs. n. 152/2006
"Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter."

E dunque è necessario fare una valutazione per verificare se *il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, costituiscono – caso per caso: rifiuto, sottoprodotto ex art. 184 bis o "rifiuto cessato"ex art. 184ter*.
Anche in questo caso non avrebbe avuto senso mantenere tale disposizione se il D.M. n. 161/2012 si fosse potuto applicare a tutto le opere indistintamente…

Attenzione, ricordiamo poi che il legislatore, oltre a mantenere in vigore le suddette disposizioni, è anche intervenuto per apportare delle precisazioni. Infatti con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28) all'art. 3, comma 1, si è disposto che: "*Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati,* ***i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, <u>si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto</u> di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo***".

<u>L'eccezione</u>
Nel corpo dell'articolo 1 del D.M. n. 161/2012 troviamo l'unica eccezione. Infatti nella definizione di "materiali da scavo" sono compresi anche:
(…)
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) ***<u>anche non connessi alla realizzazione di un'opera</u>*** *e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).*

Ora appare evidente che questo è l'unico caso del regolamento che consente di ampliare la definizione dei materiali da scavo al di fuori di quella *opera* che resta propedeutica nelle definizioni preliminari e che dunque per forza di cose, e a parte questa eccezione espressa, va a ingessare nel suo contesto tutto l'ambito di applicazione del regolamento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

L'oggetto di disciplina del D.M. n. 161/2012

Abbiamo dunque visto come l'ambito di applicazione del regolamento in esame sia circoscritto ai materiali da scavo che derivano da opere pubbliche.
A questo punto è altrettanto importante individuare con esattezza l'oggetto di disciplina del D.M. 161/2012, anche ai fini delle finalità che il decreto si prefigge e che sono quelle di stabilire "*… i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti*" (così art. 2)

Da sottolineare che mentre il decreto si intitola "*regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*" poi l'oggetto della disciplina è molto più ampio perché concerne i "materiali da scavo".
Orbene, sempre all'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto in esame si dispone che: "*I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali:* ***calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato***".

Si deroga, dunque, al principio che fin'ora è stato "cardine" per la disciplina in oggetto, e cioè che le terre e rocce da scavo non possano contenere materiali "estranei". In realtà poi proprio da questa previsione regolamentativa si sono tratte interpretazioni fuorvianti ed utopistiche in base alle quali secondo alcuni si potrebbe ormai mischiare impunemente alle terre rocce da scavo qualsiasi materiale di questo genere, anche magari derivante da attività di demolizioni contestuali alle attività di scavo. Questo sta creando una aspettativa illusoria da parte di molte aziende del settore, e anche alcuni organi di polizia stanno avendo dubbi in ordine a tale punto di principio.
Ma, in realtà, come si possono trovare tali materiali nelle terre e rocce da scavo? E con quali limiti?

Sicuramente non possono derivare da attività di demolizioni in corso d'opera, ove poi si mischia tutto alle terre e rocce da scavo.
Infatti, lo stesso D.M. n. 161/2012 esclude in modo espresso dal proprio campo di applicazione i rifiuti provenienti dall'esecuzione di demolizioni: "*Restano esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione é disciplinata ai sensi della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.*" (art. 3, comma 2).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Pertanto – ad esempio - dalla demolizione di un edificio (comprese le sua fondamenta) derivano "rifiuti da demolizione" che non possono essere mischiati alle terre e rocce da scavo. Ed il principio che i rifiuti da demolizione edile sono nettamente distinti come disciplina dalla terre e rocce da scavo è riaffermato espressamente anche dal testo del regolamento in esame. Quindi su questo punto riteniamo che non ci possono essere dubbi di sorta. A meno di voler ignorare la relativa espressa previsione dell'art. 3 comma 2 del decreto.

Ma più in generale, si deve tener conto che i cantieri edili producono una rilevante quantità di materiali che vengono scartati durante il processo produttivo, e questi hanno un considerevole impatto non solo all'interno della struttura organizzativa del cantiere nel quale vengono prodotti, ma sull'ambiente in generale. Oltre agli inerti (come ad esempio: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e materiali in gesso, derivanti da attività di demolizione e costruzione), le altre voci di rilievo all'interno di un cantiere edile sono rappresentate da: legno, da imballo e da lavorazione; plastiche (o carte con pellicola); ferro e acciaio; bitumi, presenti nelle urbanizzazioni.

(archivio foto "Diritto all'ambiente")

Orbene, appare scontato sottolineare come non ci si possa certamente "disfare" di tutti questi materiali di risulta mischiandoli ai materiali da scavo del cantiere in corso… Va infatti ricordato che il "*disfarsi*" è l'elemento basilare del concetto di "rifiuto" formale sulla base della legge quadro in materia.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- Restano, dunque, escluse dall'applicazione del D.M. n. 161/2012 le terre e rocce da scavo mischiate a rifiuti di varia natura (anche per ipotesi NON di discarica ma minori e dunque abbandoni sotterranei o superficiali di più modesti quantitativi di materiali vari)
Se poi in tale "mischiume" si trovano rifiuti pericolosi come pezzi di eternit, scorie di fonderia o altri materiali pericolosi allora a maggior ragione tale ipotesi è del tutto estranea alla previsione di regola in esame

Altrimenti questo regolamento diventerebbe una specie di impropria scriminante in deroga per l'illegale avvio a smaltimento improprio di tali rifiuti…

Ad esempio, in questa immagine appare evidente che il "mischiume" formato da terre e rocce e materiali di origine antropica è finalizzato ad un improprio ed illegale smaltimento di detti rifiuti, che nulla può avere a che fare con i "materiali da scavo" oggetto del regolamento (archivio foto "Diritto all'ambiente")

Ma allora come possono essere presenti i materiali indicati (*calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato)* e dunque permessi dalla normativa nelle terre e rocce da scavo?

Certamente NON possono essere materiali IMMESSI SUCCESSIVAMENTE (leggi: gettati…), perché se tali materiali vengono immessi in via successiva O SONO SMALTITI O SONO RECUPERATI e dunque si tratta sempre di attività di GESTIONE DI RIFIUTI
Il D.M. in esame, infatti, **non può costituire DEROGA AL CONCETTO EUROPEO** della nozione di rifiuto…

Verosimilmente si deve trattare di materiali GIA' PRESENTI LEGALMENTE (e, cioè, non derivanti da preventive attività di abbandono illegale) **NEL SUOLO O SOTTOSUOLO prima dell'inizio degli scavi.**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ESEMPIO: durante i lavori di costruzione di una metropolitana cittadina oppure di una galleria stradale cittadina (es. megagalleria sulla tangenziale est di Roma sotto interi quartieri abitati) è logico che scavando si trovino tutta una serie di materiali PREGRESSI in calcestruzzo, bentonite, PVC etc… che corrispondono a vecchie e dismesse impiantistiche o comunque realizzazioni di tubi, pozzetti, condotte, etc.. già esistenti che vengono "travolte" dalle operazioni di scavo

Questa può essere l'unica *ratio legis* ragionevole della normativa di deroga in esame in conformità ai principi generali della disciplina europea sui rifiuti.

Certamente non sarebbe ipotizzabile diversa lettura la quale ci porterebbe a legalizzare di fatto l'operazione (illegale e oggi molto diffusa di fatto nei cantieri di ogni tipo) di smaltire i materiali di risulta delle attività edili gettandoli semplicemente nel "mucchio" e nel "mischiume" di terre/frantumi vari per poter poi aggirare le regole sul corretto avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti da demolizione…

I materiali da riporto

Sempre in base alla definizione posta all'art. 1, comma 1, lett. b del D.M. n. 161/2012, nei "materiali da scavo" oggetto della disciplina di deroga vi possono essere "*eventuali presenze **di riporto***". La definizione di "riporto" la troviamo alla lettera c) del medesimo articolo 1: ***«riporto»:*** *orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente Regolamento;*

Nell' Allegato 9 al regolamento viene definito in modo compiuto cosa debba intendersi per " Materiali di riporto di origine antropica" ai fini sempre del D.M. 161/2012. E dunque, è stabilito che:

"I riporti di cui all'articolo 1 del presente regolamento si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo.

*In particolare, i riporti sono per lo più **una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali da riporto sono stati impiegati per attività quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni.***

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci."

Dalla descrizione qui sopra riportata si evince, dunque, che tali riporti sono costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica (anche di derivazione edilizio-urbanistica, ma che deve essere *"pregressa"* e non derivare da demolizioni attuali). I materiali di riporto debbono essere stati utilizzati nel corso dei tempi passati, la norma parla addirittura di "secoli" proprio per far intendere che la miscela di materiali antropici e terreno naturale deve risalire a tempi pregressi e non derivare da attività recenti o in corso d'opera, tanto che – proprio con il passare del tempo – tali materiali " *si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico*". Peraltro tali materiali da riporto debbono essere stati impiegati – ci sembra scontato aggiungere - LEGALMENTE per "*attività quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni".*

Detto ciò ci sembra scontato dire che dalla presente definizione di "materiali da riporto" **restino sicuramente esclusi GLI INTERRAMENTI FINALIZZATI A REALIZZARE DISCARICHE SOTTERRANEE, anche pregressi, ove nel tempo si sia determinato un compattamento con il terreno e si sia formato un orizzonte stratigrafico. Altrimenti questo regolamento diventerebbe una diretta impropria scriminante in deroga per l'illegale smaltimento diretto di tali rifiuti…**

Particolare della discarica di Bussi sul Tirino (Pescara) – il più grande deposito di veleni d'Europa che fa riferimento allo stabilimento Montedison – Nell'ex stabilimento erano stati interrati per decenni dei rifiuti tossici che hanno inquinato le acque del fiume Pescara e le sorgenti dell'acqua pubblica della Val Pescara.

In questo caso, anche se i rifiuti tossici hanno formato nel corso del tempo un compattamento con il terreno tale da determinare "un orizzonte stratigrafico" restano rifiuti.

Sempre alla luce delle definizioni di legge, infine – è appena il caso di citarlo - resta del tutto estranea alla previsione di regola in esame l'ipotesi dei rifiuti misti di demolizione e costruzione in atto che vengono prodotti dal cantiere attuale e riversati in terra o direttamente dentro il camion per essere mischiati alla terra da scavo: una ipotesi di fatto diffusa e quotidiana in molti cantieri dove si "taglia corto" per disfarsi di ambedue questi tipi di materiali…

Cosa rimane allora nel concetto di «*Materiali di riporto di origine antropica*» posto dalla norma?

Verosimilmente solo l'ipotesi residua di modesti quantitativi di materiali di riporto NON ATTUALI che in tempo pregresso sono stati utilizzati per i fini indicati dal regolamento (rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni.). **Peraltro le matrici materiali di riporto soggette alla deroga posta dal Regolamento sono solo quelle che contengono materiali di origine antropica nella quantità massima del 20%.** Dunque, se si supera tale percentuale il materiale da riporto va qualificato come «rifiuto»

Normale pratica industriale

Per completezza di argomentazione ci sembra opportuno fare un'ultima precisazione in merito alle attività di "*normale pratica industriale*" che vengono ora ammesse anche per i sottoprodotti.. Il D.M. n. 161/2012 all'Allegato 3 pone una interpretazione autentica di cosa si debba intendere per "*normale pratica industriale*" ai fini (esclusivi) del regolamento stesso. E dunque: "*Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente,* ***alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo,*** *finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.*". Ed in un passaggio successivo si precisa che: "*Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.*".

Ma è dunque evidente che proprio per disposizione del regolamento le attività che possono rientrare nel concetto di "*normale pratica industriale*" **debbono riguardare solo ed esclusivamente "i materiali da scavo",** come li abbiamo sopra identificati.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Dunque, oggetto delle attività di "*normale pratica industriale*" sono i materiali da scavo che possono contenere anche pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, le quali però devono essere già presenti nel terreno al momento dello scavo e non devono derivare da attività di abbandono/smaltimento.
Giammai, invece, potranno essere sottoposti ad alcun tipo di trattamento preventivo i materiali di risulta dell'attività cantieristica per poi essere "immessi" successivamente nei cumuli di terra scavati.
Come si può dunque ben notare, dalla lettura attenta e puntuale del testo normativo la realtà delle cose concrete a livello giuridico e di fatto è ben lontana dalla presunta deregulation che molti stanno esternando. E le cose stanno ben diversamente.

Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

Pubblicato il 19 dicembre 2012

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)